



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti ad autorizzazione unica

Gestione dei procedimenti unici SUAP

Cagliari, 11 luglio 2012

Le FER: Autorizzazioni e procedure amministrative

Normativa statale

D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 3

- Prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate

D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 5

- Prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nei casi in cui la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte

A tale disciplina si devono aggiungere alcune norme successive di semplificazione

Le FER: Autorizzazioni e procedure amministrative

Normativa regionale

La regione Sardegna in materia di procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da FER ha approvato varie deliberazioni ed atti legislativi:

1. L.R. 3/2009, art. 6 c. 3, modificata dall'art. 1 c. 17 della L.R. 5/2009

Legge che attribuisce alla Regione, sino all'approvazione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.S.), la competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

2. D.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

Linee guida attuative del Decreto del Mi.S.E. del 10.9.2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", quale modifica della precedente D.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010.

Le FER: Autorizzazioni e procedure amministrative

Come stabilito dal D.Lgs. 28/2011, articolo 4, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi nazionali sulla quota di energia da Fonti Rinnovabili entro il 2020, le attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione e secondo un criterio di proporzionalità:

- dall'**Autorizzazione Unica** di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n.387 come modificato dall'articolo 5 dello stesso D.Lgs. 28/2011;
- dalla **Procedura Abilitativa Semplificata** (P.A.S.), di cui all'articolo 6 dello stesso D.Lgs. 28/2011;
- ovvero dalla **Comunicazione** relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso D.Lgs. 28/2011.

Le FER: Autorizzazioni e procedure amministrative

Come stabilito dal D.Lgs. 28/2011, articolo 6 comma 2, e dalle linee guida approvate con Deliberazione di G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, articolo 5 comma 1.3, nei casi di **interventi assoggettati a P.A.S.**, congiuntamente agli impianti, **devono essere ricomprese nel medesimo procedimento autorizzativo anche le opere per la connessione alla rete elettrica.**

Inoltre sono allegate alla P.A.S. le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa (verifica gestore rete/Preventivo per la connessione).

Per gli impianti soggetti a comunicazione le opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.

Le FER: Autorizzazioni e procedure amministrative

Lo stesso D.Lgs. n. 28/2011 all'articolo 6, commi 6, 7 e 8 stabilisce che le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a cui si applica la P.A.S. devono rispettare le seguenti disposizioni:

- La realizzazione dell'intervento deve essere **completata entro tre anni dal perfezionamento della P.A.S.** La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a **nuova dichiarazione**. L'interessato è comunque tenuto a **comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori**.
- La **sussistenza del titolo** è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un **certificato di collaudo finale**, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

3.1 IMPIANTI ESENTI DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA IN GENERALE	Proc.
<p>3.1.1 Intervento di nuova edificazione con installazione accessoria di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Intervento volto in via principale a realizzare una nuova edificazione, connotata da autonoma finalità, natura e rilevanza, nel senso che l'inserimento dell'impianto energetico assume carattere secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale. [Art. 6 D.Lgs. 28/2011 e art. 4, c.5 linee guida D.G.R. n° 27/16 del 2011]</p>	20 gg
<p>3.1.2 Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art.123, c.1 D.P.R. 380/2001, art. 5, c. 1.7 l.g. D.G.R. 27/16 del 2011]</p>	20 gg
<p>3.1.3 Interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. (VARIANTI E/O MODIFICHE) [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 5, c.1.5 linee guida D.G.R. 27/16 del 2011]</p>	20 gg
<p>3.1.4 Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 kW da parte degli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004. (da fornire gli estremi della qualifica di I.A.P.) [Art.6 D.Lgs. 28/2011 e art. 12, c.1 della L.R. 15/2010]</p>	20 gg

3.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Proc.
<p>3.2.1 Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008. [Art.6 D.Lgs. 28/2011, art. 11, c.3 D.Lgs. 115/2008 e art.5, c. 2.1.a), l.g. D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.2.2 Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968; [Art.6 D.Lgs.28/2011, art.6, c.1, lett.d) D.P.R.380/2001 e art.5, c.2.1.b) l.g. D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.2.3 Imp. fotovoltaici non ricadenti nei punti precedenti, aventi le seguenti caratteristiche: i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. [Art. 6 D.Lgs.28/2011, art.21, c.1 D.M. 6.8.2010 e art. 4, c.5, p.to 2.2.a) l.g. D.G.R.27/16 2011]</p>	20 gg
<p>3.2.4 Imp. fotovoltaico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 12, c.5 D.Lgs. 387/2003 e art. 4, c.2 linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	20 gg
<p>3.2.5 Realizzazione di serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MWe [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 12, c.5 D.Lgs. 387/2003 e D.G.R. 20/40 del 6.10.2011]</p>	20 gg



3.3 IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	Proc.
<p>3.3.1 Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>i. operanti in assetto cogenerativo;</i> <i>ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);</i> [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 27, c. 20 L. 99/2009 e art. 5, c. 2.3.a) linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.3.2 Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nel caso 3.3.1 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</i> <i>ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.</i> [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 6, c.1, lett.a) D.P.R. 380/2001 e art. 5, c. 2.3.b) l.g. D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.3.3 Imp. alimentati biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>i. operanti in assetto cogenerativo;</i> <i>ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt.</i> [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 27, c.20 L. 99/2009 e art. 5, c. 2.4.a) linee guida D.G.R. 27/16 del 2011]</p>	20 gg
<p>3.3.4 Imp. alimentati biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a:</p> <p>200 kW per gli imp. alimentati a biomasse; 250 kW per gli imp. alimentati gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 12, c. 5 D.Lgs. 387/2003 e art. 4, c.2.4.b) l.g. D.G.R. 27/16 del 2011]</p>	20 gg

3.4 IMPIANTI EOLICI	Proc.
<p>3.4.1 Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;</i></p> <p><i>ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.</i></p> <p>[Art.6 D.Lgs. 28/2011, art.11, c.3 D.Lgs. 115/2008 e art. 5, c. 2.5.a), linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.4.2 Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;</i></p> <p><i>ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;</i></p> <p><i>iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più di 36 mesi;</i></p> <p><i>iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione.</i></p> <p>[Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 5, c.2.5.b), linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.4.3 Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW</p> <p>[Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 12, c.5 D.Lgs. 387/2003 e art. 4, c.2.6.a) l.g. D.G.R. 27/16 2011]</p>	20 gg
<p>3.4.4 Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 3.4.2, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi</p> <p>[Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 5, c. 2.6.b), linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	20 gg

3.5 IMPIANTI IDROELETTRICI O GEOTERMoeLETRICI	Proc.
<p>3.5.1 Impianti idroelettrici o geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: <i>i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</i> <i>ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.</i> [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 11, c. 3 D.Lgs. 115/2008 e art. 5, c. 2.7 linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	0 gg
<p>3.5.2 Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW [Art. 6 D.Lgs. 28/2011, art. 12, c. 5 D.Lgs. 387/2003 e art. 4, c. 2.8 linee guida D.G.R. 27/16 2011]</p>	20 gg



In tutti gli altri casi la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti alla Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

In Sardegna il provvedimento di Autorizzazione Unica è una:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Strutture, dell'Assessorato dell'Agricoltura nel caso di serre fotovoltaiche;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, dell'Assessorato dell'Industria in tutti gli altri casi previsti dalla legge;

rilasciato a seguito di un procedimento svolto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 e della L. 241/1990 e s.m.i.